

## Ministero dell'Interno

### Dipartimento della Pubblica Sicurezza

**OGGETTO:** Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di procedura di gara d'appalto esperita ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., realizzata mediante ricorso al "Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione", per la fornitura di apparati hardware, di cui nr. 1 "apparato storage", nr. 2 "Switch Fiber channel", nr. 50 "schede HBA Fibel Channel" per la connettività dei server, nr. 4 "secondary riser per server HP DL 560 Gen 10" e nr. 60 "patch cord SAN FC 16 GB LC/LC – Multimode ISO/IEC 11801 – 2 mt" e nr. 10 "patch cord SAN FC 16 GB LC/LC – Multimode ISO/IEC 11801 – 5 mt" con correlati servizi di consegna, installazione, configurazione, migrazione, supporto sistemistico, formazione ed addestramento, nonché manutenzione, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, di cui al "Progetto 43.5.2 - Realizzazione del sistema informatico per il trattamento dei dati PNR (Passenger Name Recorder) per l'operatività della UIP (Unità Informativa Passeggeri) e della relativa infrastruttura tecnologica", cofinanziato dall'UE nell'ambito del "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna".

#### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 20\_\_ addì \_\_ del mese di - \_\_\_\_\_ - in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me Dottor *Mario Martori* Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23/05/2007, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio l'8/06/2007 visto n. 3331 - sono presenti:

1) La dr.ssa Clara VACCARO, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, la quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ - nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della Società/RTI \_\_\_\_\_ - con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_, il quale dichiara che la Società/RTI "\_\_\_\_\_", è iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, al n.

\_\_\_\_\_, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, con attività esercitata dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_  
per “\_\_\_\_\_”.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

### **PREMESSO CHE:**

- a) l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, a fronte dell'avvenuta approvazione nell'ambito del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020 – ISF 1 Police – Obiettivo Specifico 5 – Obiettivo Nazionale 2, del Progetto 43.5.2 denominato “Realizzazione del sistema informatico per il trattamento dei dati PNR per l’operatività della UIP e della relativa infrastruttura tecnologica”, con determina a contrarre formalizzata con nota nr. MI-123-U-B-I-PIU-2019-188 del 02/08/2019, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione” per l'acquisizione di “apparati di connettività e storage”;
- a) l'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all'uopo predisposto un articolato capitolato tecnico, ed ha fissato in complessivi **€ 500.000,00**, IVA esclusa, l'importo da porre a base d'asta di una procedura di gara da svolgere con ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, di cui all'articolo 55 del D.Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del “minor prezzo”, in ossequio al disposto normativo di cui all'articolo 95, comma 4, lettera b), del menzionato decreto legislativo;
- b) l'Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera d'invito del / /2019, trasmessa in modalità telematica, ad invitare le Società già ammesse al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per le “categorie merceologiche” oggetto della procedura e per la “classi di ammissione” determinata dalla Stazione appaltante;
- c) sono pervenute n. ( ) offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta del \_\_\_\_\_, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI \_\_\_\_\_, al prezzo di Euro \_\_\_\_\_, cui sono da aggiungere Euro \_\_\_\_\_ per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di **€ \_\_\_\_\_**;

- d) la Società/RTI viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola “Amministrazione”;

**Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Articolo 1**

#### **(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)**

Il presente atto ha come oggetto la fornitura di apparati hardware, di cui nr. 1 “apparato storage”, nr. 2 “Switch Fiber channel”, nr. 50 “schede HBA Fiber Channel” per la connettività dei server, nr. 4 “secondary riser per server HP DL 560 Gen 10”, nr. 60 “patch cord SAN FC 16 GB LC/LC – Multimode ISO/IEC 11801 – 2 mt” e nr. 10 “patch cord SAN FC 16 GB LC/LC – Multimode ISO/IEC 11801 – 5 mt”, con correlati servizi di consegna, installazione, configurazione, migrazione, supporto sistemistico, formazione ed addestramento e manutenzione, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all’offerta economica dell’Impresa in data\_\_\_\_\_, documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell’Amministrazione, costituiscono anch’essi parte integrante del presente contratto.

#### Fornitura:

Nello specifico, la fornitura prevede le apparecchiature “hardware” ed i servizi di seguito elencati:

- Nr. 1 “apparato storage” nel rispetto delle caratteristiche e funzionalità di cui al Paragrafo 4.1 del capitolato tecnico;
- Nr. 2 “switch Fiber Channel” nel rispetto delle caratteristiche e funzionalità di cui al Paragrafo 4.2 del capitolato tecnico;
- Nr. 50 “schede HBA Fiber Channel” per la connettività dei server, nel rispetto delle caratteristiche e funzionalità di cui al Paragrafo 4.2 del capitolato tecnico;
- Nr. 4 “secondary riser per server HP DL 560 Gen 10”, nel rispetto delle caratteristiche e funzionalità di cui al Paragrafo 4.2 del capitolato tecnico;
- Nr. “60 patch cord SAN FC 16 GB LC/LC, Multimode ISO/IEC 11801 – 2 mt”, nel rispetto delle caratteristiche e funzionalità di cui al Paragrafo 4.2 del capitolato tecnico;
- Nr. “10 patch cord SAN FC 16 GB LC/LC, Multimode ISO/IEC 11801 – 5 mt”, nel rispetto delle caratteristiche e funzionalità di cui al Paragrafo 4.2 del capitolato tecnico;

- Servizi di consegna, installazione e configurazione;
- Servizi di migrazione;
- Servizi di supporto sistemistico;
- Servizio di manutenzione per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi;
- Formazione e addestramento.

Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico che sarà pubblicato e reso disponibile, unitamente al bando di gara, ed ai documenti complementari, sui siti istituzionali.

### **Luoghi di consegna**

Le forniture oggetto della presente gara saranno installate presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale – presso il Polo “Anagnina” in via Tor di Mezzavia, 9/121 – Roma.

L'ammontare complessivo del contratto è di € \_\_\_\_\_,\_\_\_ cui sono da aggiungere € \_\_\_\_\_,\_\_\_, per IVA al 22%, per un valore complessivo non superabile di € \_\_\_\_\_,\_\_\_.

### **Etichette**

*In relazione agli obblighi di informazione e di pubblicità relativi al beneficio del finanziamento, l'Impresa/RTI/Consorzio aggiudicatario/o si impegna a rispettare le previsioni di cui al Regolamento delegato (UE) nr. 1049/2014 del 30 luglio 2014 e relativo Allegato, che definisce e caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico ed ai beneficiari ai sensi del Regolamento (UE) nr. 514/2014, in conformità al “fac simile” di cui all'allegato 9 del Capitolato d'onere.*

### **Opzioni**

1. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale entro l'importo massimo complessivo stimato di € \_\_\_\_\_,\_\_\_, IVA esclusa, che l'esecutore è tenuto ad

eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

3. L'Amministrazione, entro i 36 (trentasei) mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un'ulteriore annualità.
4. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Qualora l'Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

## **Articolo 2**

### **(Norme regolatrici del contratto)**

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

- e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
- f) il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/04/2017, n. 56, entrato in vigore in data 20/05/2017, nonché dalla Legge 14/06/2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18/04/2019, n.32 (Codice degli Appalti);
- g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
- i) l'articolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29;
- j) l'articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- k) i Regolamenti (UE) n. 513/2014, nr. 514/2014 e nr. 515/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/4/2014 ed i Regolamenti (UE) nr. 1042/2014, nr. 1048/2014 e nr. 1049/2014 della Commissione Europea del 25/7/2014 e 30/7/2014;
- l) il Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto Legislativo 10/08/2018, nr. 101;
- m) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), (f) g), h), i), j), k) e l), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) e m), che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

### **Articolo 3**

#### **(Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)**

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, **entro 10 (dieci) giorni solari** dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un "Direttore dell'Esecuzione" del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui

all'articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all'Impresa.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un "Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)" con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Il suddetto "Responsabile di Progetto" sarà incaricato di curare il coordinamento tecnico delle attività in fase di messa in esercizio, nonché di svolgere la funzione di unico referente nei confronti dell'Amministrazione. In particolare, al "Responsabile di Progetto" faranno capo gli adempimenti di seguito indicati:

- la pianificazione delle attività da svolgere per la messa in esercizio della fornitura;
- la consegna, al Direttore dell'esecuzione, di una bozza del "Calendario operativo", di cui al di cui al successivo Paragrafo 4 bis. 1, entro il termine **di 5 (cinque) giorni solari** dall'attivazione del contratto;
- il rilascio nei tempi previsti di tutta la documentazione di progetto;
- la disponibilità delle risorse e del personale specializzato per le attività di realizzazione;
- il coordinamento di tutte le comunicazioni previste dal contratto;
- il controllo delle scadenze sulla base delle pianificazioni concordate;
- la rappresentanza dell'Impresa nelle riunioni di avanzamento e di coordinamento lavori nelle fasi di realizzazione e di esercizio;
- il coordinamento delle strutture dell'assistenza tecnica dell'Impresa, compresi i magazzini di parti di ricambio, al fine di assicurare l'esecuzione tempestiva degli interventi di risoluzione dei guasti;
- la reperibilità telefonica, assistenza e contatti con i laboratori responsabili dei prodotti, per l'individuazione dei possibili "bypass" dei problemi.

L'Impresa dovrà fornire i riferimenti (numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail) del "Responsabile Generale di Progetto".

#### **Articolo 4**

**(Validità contrattuale)**

**VALIDITA' CONTRATTUALE**

La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, successivamente all'esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici dell'Autorità Responsabile del "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020", nonché all'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di "esecuzione d'urgenza" di cui all'articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., sostanziandosi in una progettualità garantita per complessivi 36 (trentasei) mesi decorrenti dall'approvazione del certificato di positiva verifica funzionale di conformità.

**Articolo 4.bis**

**(Kick-off meeting - Consegna, Installazione e configurazione degli apparati – Migrazione – Piano di collaudo - Approntamento alla verifica funzionale di conformità – Verifica funzionale di conformità)**

**4.bis.1 - "Kick-off meeting"**

L'Amministrazione, **entro il termine di 10 (dieci) giorni solari** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'esito positivo dei controlli dell'Autorità Responsabile del "Fondo Sicurezza Interna 2014/2020" e dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione di cui al precedente articolo 4, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di "esecuzione d'urgenza" di cui all'articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché successivamente all'avvenuta nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, provvederà, per il tramite dello stesso, ad organizzare un primo incontro (c.d. "kick-off meeting") con il "Responsabile Generale di Progetto", al fine di pianificare le attività successive dando così contestualmente avvio ai lavori.

Nell'ambito del predetto incontro verrà redatta una bozza di documento, denominato "Calendario Operativo", che conterrà:

- una sintesi delle caratteristiche della fornitura (requisiti e/o obiettivi che il progetto si prefigge di soddisfare);



- una descrizione del prodotto e/o del servizio che il progetto dovrà realizzare per soddisfare i requisiti del contratto, con dati identificativi degli apparati ed eventuali componenti aggiuntivi da installare (tipologia, produttore, modello e Serial Number);
- la calendarizzazione delle attività;
- eventuali vincoli;
- le risorse che devono essere rese disponibili dall'Amministrazione per la riuscita del progetto;
- le attività proprie e specifiche dell'Amministrazione;
- le risorse assegnate ed i relativi ruoli e profili professionali e CV in formato europeo;
- la baseline per misurare le prestazioni di tempi e costi;
- la definizione della periodicità con cui verrà rilevato lo stato di avanzamento lavori (SAL), gli indicatori da utilizzare per misurare l'avanzamento, le date programmate di svolgimento di Riesami e Verifiche;
- monitoraggio della fornitura dei livelli di servizio erogati e fornire una reportistica trimestrale con le seguenti indicazioni:
  - indicazione di data/ora di apertura del disservizio;
  - segnalazione di ritorno;
  - tempo di ripristino del servizio.

Il Calendario Operativo prevedrà necessariamente i seguenti vincoli e fasi temporali:

- Consegna del “Piano di Migrazione” e del “Piano formativo” entro 10 (dieci) giorni solari dal Kick-off meeting;
- Servizio di consegna, installazione e configurazione entro 20 (venti) giorni solari dal Kick-off meeting;
- Consegna del “Piano di Collaudo” entro 30 (trenta) giorni solari dal “Kick-off meeting”;
- Inizio Servizio di Migrazione 3 (tre) giorni solari prima del Servizio di consegna, installazione e configurazione e da concludersi entro 50 giorni solari dal “Kick-off meeting”;
- Presentazione del “Rapporto di fine migrazione” e “Approntamento al collaudo” entro 50 (cinquanta) giorni solari dal “Kick-off meeting”;
- Termine delle attività di verifica funzionale entro 10 (dieci) giorni solari dall'approntamento al collaudo;
- erogazione del servizio di formazione;

- erogazione dei servizi di manutenzione adattativa, migliorativa, correttiva (MAC) e preventiva per tutti i sistemi sviluppati per i 36 mesi successivi alla data di approvazione del certificato di positiva verifica funzionale della fornitura.

La bozza del predetto “Calendario Operativo” sarà controfirmato per accettazione dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e dal “Responsabile Generale di Progetto” dell'Impresa.

Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.

#### **4.bis.2 – Pre - assemblaggio e Consegna**

L'Impresa a decorrere dalla data di “Kick off meeting” di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, provvederà ad espletare, presso i propri locali, le attività propedeutiche alla consegna della fornitura in parola e nello specifico:

- pre-assemblaggio di tutti i componenti hardware facenti parte dell'apparato;
- pre-caricamento del software di sistema e/o del firmware e/o licenze software;
- predisposizione per il trasporto di tutti i componenti da effettuare mediante una singola consegna che verrà tracciata all'interno del Calendario Operativo;

Le attività di consegna della fornitura devono essere effettuate in conformità a quanto previsto nel “Calendario Operativo” concordato con l'Amministrazione.

In particolare, **entro il termine di 20 (venti) giorni solari** decorrenti dalla data di “Kick-off meeting”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, l'Impresa provvederà alla consegna degli apparati presenti in fornitura, presso la sede del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale sito al Polo “Anagnina” in via Tor di Mezzavia, 9/121 – Roma, nelle fasce orarie comprese tra le ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, previo accordo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”.

Entro il termine di **5 (cinque) giorni solari** antecedenti l'inizio delle attività di consegna, l'Impresa dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione i dati identificativi degli apparati ed eventuali componenti aggiuntivi da installare (tipologia del prodotto, costruttore, modello e Serial number) da consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto.

La positiva ultimazione delle attività di consegna risulterà dall'avvenuta redazione e consegna di un “attestato” che sarà controfirmato per approvazione dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 10.

#### **4.bis. 3 – Installazione e configurazione degli apparati**

**Entro il medesimo termine di 20 (venti) giorni solari**, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2, l'Impresa, mediante l'impiego di figure professionali qualificate, effettuerà le operazioni di installazione e configurazione degli apparati previsti in fornitura, consistenti nello specifico:

- installazione degli “apparati di storage” e di eventuali componenti aggiuntivi oggetto della fornitura, con connessa indicazione del relativo “link” ed eventuale “chiave di accesso” per i relativi aggiornamenti software laddove necessario;
- cablaggio degli apparati e conseguente collocazione dei “rack” in base alle configurazioni stabilite con il personale tecnico dell'Amministrazione;
- configurazione ed inizializzazione delle apparecchiature e del relativo “software”, secondo le specifiche fornite dal personale tecnico dell'Amministrazione.

Al termine delle attività di installazione e configurazione, l'Impresa dovrà consegnare all'Amministrazione il “Rapporto di Fine Installazione”.

Il mancato rispetto del termine indicato al presente Paragrafo comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 10.

#### **4.bis. 3.1 – “Piano di collaudo”**

**L'Impresa, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari** decorrenti dalla data di “Kick-off meeting”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, dovrà produrre un documento denominato “**Piano di collaudo**”, contenente un'efficiente programma di “test” e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le apparecchiature fornite e la verifica dei suoi requisiti.

Tale “Piano di collaudo”, che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica di conformità della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall'Amministrazione per mezzo del Direttore dell'esecuzione del contratto **entro 5 (cinque) giorni lavorativi** dalla presentazione dello stesso.

Nel caso in cui la valutazione del “Piano di collaudo” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano di collaudo” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura

riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. L'esito di tale verifica sarà comunicato all'Impresa a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione.

Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.

#### **4.bis.4 – Piano di Migrazione – Migrazione - Approntamento alla verifica funzionale di conformità**

##### **4.bis.4.1 – Piano di Migrazione**

**L'Impresa, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari** decorrenti dalla data di "Kick-off meeting", di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, dovrà produrre un documento denominato "**Piano di migrazione**", che descriva tutte le attività e le relative modalità con le quali verrà realizzata la migrazione dei dati di cui al successivo Paragrafo 4.bis.4.2.

Tale "Piano di migrazione", sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall'Amministrazione per mezzo del Direttore dell'esecuzione del contratto **entro 5 (cinque) giorni lavorativi** dalla presentazione dello stesso.

Nel caso in cui la valutazione del "Piano di migrazione" risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto "Piano di migrazione" non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'esito di tale verifica sarà comunicato all'Impresa a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione.

Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.

##### **4.bis.4.2 – Servizio di Migrazione e "Rapporto di fine migrazione" – Approntamento alla verifica funzionale.**

**Entro il termine di 3 (tre) giorni solari** antecedenti la data di fine attività di consegna, installazione e configurazione, l'Impresa dovrà avviare le attività necessarie per la migrazione dei dati e delle configurazioni dagli attuali “sistemi di storage” verso il “sistema di storage” oggetto del presente contratto, da ultimarsi entro il termine massimo di **50 (cinquanta) giorni solari** dalla data di Kick off meeting.

A tal fine, l'Impresa dovrà svolgere le attività che di seguito si riportano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atte a garantire la buona riuscita della migrazione dei dati e delle configurazioni:

- pianificazione, esecuzione e correzione dello spostamento dei “dati” da un “ambiente operativo” all'altro;
- “assessment iniziale”;
- migrazione dei “dati” e delle “configurazioni”;
- migrazione “configurazione di replica”;
- “live migration” delle “SAN”;
- messa in produzione del nuovo “storage”.

Si precisa che tutti i “pacchetti software” e “tool di migrazione” necessari per portare a termine la presente attività dovranno essere messi a disposizione da parte dell'Impresa senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Al termine delle attività di migrazione l'Impresa dovrà consegnare all'Amministrazione il “**Rapporto di Fine Migrazione**” e, inoltre, produrre, nel rispetto del medesimo termine di **50 (cinquanta) giorni solari**, una comunicazione scritta a mezzo PEC all'indirizzo [dipps.600contrattiforniture@pecps.interno.it](mailto:dipps.600contrattiforniture@pecps.interno.it) e/o con consegna a mano, recante **approntamento alla verifica** funzionale di conformità della fornitura in parola.

Il mancato rispetto dei termini indicati per l'espletamento del presente servizio comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 10.

#### **4.bis.4.2.1 – Dimensionamento**

Si riporta, di seguito, il dimensionamento del servizio:

|  |  |
|--|--|
| Sede di erogazione                     | Presso la sede del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale – sito al polo “Anagnina” in via Tor di Mezzavia, 9/121 – Roma |
| Numero minimo di giornate uomo (gg/uu) | 15   |
| Source migrazione                      | Nr. 1 SAN EMC2<br>Nr. 1 SAN HUAWEI   |

|  |   |
|--|---|
|  | Nr. 1 SAN IBM   |
| Target migrazione  | N. 1 Sistemi di Storage presenti in fornitura.  |
| Durata   | Le attività di migrazione dovranno essere completate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di inizio attività di migrazione. |
| Orario di erogazione del Servizio (Orari disponibilità di fermi per la migrazione) | Giorni Feriali. L'orario dei fermi sarà concordato con l'Amministrazione.   |
| Numero Host Fisici   | 20  |
| Tecnologie di Virtualizzazione presenti  | Hyper – V, VMware   |
| Tecnologie alta affidabilità presenti  | MS System Center – VMwareHA   |
| LUN Number   | 70  |
| LUN Capacity   | 50 TB   |

Ai fini dell'espletamento del servizio in parola, l'Impresa deve garantire un numero minimo **di 15 (quindici) “giornate uomo (GG/UU)”** da parte di qualificate figure professionali, garantendo che:

- nel caso in cui il servizio di migrazione richieda un numero superiore di “giornate uomo”, le ulteriori giornate dovranno essere erogate dal personale dell'Impresa senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione;
- nel caso in cui il servizio di migrazione richieda un numero inferiore di “giornate uomo” le eventuali giornate residue saranno assegnate al servizio di “supporto sistemistico”.

#### **4.bis.5 - Verifica funzionale di conformità**

La verifica di conformità funzionale finale delle apparecchiature oggetto di fornitura sarà eseguita, presso il luogo di consegna, da apposita Commissione da nominarsi con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 102, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **entro il termine di 10 (dieci) giorni** dalla comunicazione dell'Impresa di approntamento alla verifica di cui al precedente Paragrafo 4.bis.4.2, nonché in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell'offerta tecnica dell'Impresa e nel “Piano di Collaudo”, oltre ad ogni altra prova e verifica che la Commissione riterrà necessaria.

Di seguito, si riassumono le principali attività che dovranno essere previste nella suddetta fase:

- attività di verifica dei prodotti “hardware” consegnati, comprensivi del “software” installato, relativamente all'accertamento che le caratteristiche tecniche/funzionalità offerte siano rispondenti a quanto richiesto dal capitolato tecnico e al loro corretto funzionamento;
- attività di verifica della regolare sottoscrizione contrattuale del servizio di manutenzione con la casa produttrice e che i “livelli di servizio” siano rispondenti a quanto richiesto dal capitolato tecnico;

- attività di verifica di corretta e completa ultimazione delle attività di migrazione svolte.

A questo fine, l'Impresa dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l'effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.

Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall'Amministrazione.

Il relativo certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro il termine di 30 (trenta) giorni solari da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, **entro 30 (trenta) giorni** dalla data della verifica stessa.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

Le apparecchiature, i componenti hardware facenti parte dell'apparato e i software di sistema e/o del firmware e/o licenze software forniti restano di proprietà dell'Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell'Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

## Articolo 5

### (Servizio di “Supporto Sistemistico”)

#### **5.1 – Servizio di “Supporto Sistemistico”**

Per tutta la durata del contratto, l'Amministrazione potrà richiedere l'erogazione a consumo di giornate per un servizio di “supporto sistemistico” da parte del personale dell'Impresa secondo gli “SLA”, di cui al successivo Paragrafo 5.1.2.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito le principali attività che potranno essere richieste:

- esecuzione e correzione dello spostamento dei dati da un ambiente operativo all'altro;
- configurazione dei sistemi di storage;
- configurazione di replica sincronica e/o asincrona;
- implementazione di nuove funzionalità derivanti da specifiche esigenze di evoluzione dell'infrastruttura di sicurezza non note al momento di redazione del capitolato tecnico;

- redazione di procedure e politiche di sicurezza inerenti il funzionamento in esercizio della nuova infrastruttura;
- progettazione di infrastruttura di sicurezza secondo le specifiche tecniche, operative e funzionali indicate dall'Amministrazione;
- attività di "training on the job";
- realizzazione di integrazioni personalizzate tra i sistemi di storage forniti e con l'infrastruttura dell'Amministrazione.

Si precisa che per l'esecuzione dei servizi, l'Impresa dovrà avvalersi di personale in possesso di competenze e comprovata esperienza sulle tecnologie oggetto della fornitura in oggetto.

#### **5.1.1 – Dimensionamento**

Si riportano, di seguito, le caratteristiche del servizio necessarie per il corretto dimensionamento:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Orario di Servizio                  | 09:00 – 18:00 giorni feriali   |
| Sede di erogazione                  | Presso la sede del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale – sito al polo "Anagnina" in via Tor di Mezzavia, 9/121 – Roma, non sono previsti da remoto. |
| Numero di giornate uomo (gg/uu) max | 40 gg/uu a consumo   |
| Profilo Professionale               | % impiego  |
| Sistemista Senior                   | 40%  |
| Esperto Sistemi di Storage          | 60%  |

#### **5.1.2 - Livelli di servizio supporto sistemistico**

Il supporto sistemistico dovrà essere erogato con i seguenti livelli di servizio:

- **tempo di presa in carico:** 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta: l'Impresa deve prendere in carico la chiamata inviando una email di conferma alla persona di riferimento indicata dall'Amministrazione;
- **tempo di intervento:** 5 (cinque) giorni solari dalla presa in carico: per intervento s'intende la presenza fisica della risorsa nella sede indicata nella chiamata.

Il mancato rispetto dei livelli di servizio indicati al presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.

### **Articolo 6**

#### **(Servizio di Manutenzione e help desk – Livelli di servizio)**



## **6.1 - Servizio di manutenzione**

L'Impresa dovrà garantire la sottoscrizione dei servizi di manutenzione con la casa produttrice dei prodotti "hardware" offerti con la presente fornitura così da assicurare la piena funzionalità di tutte le apparecchiature oggetto della fornitura, ivi compreso il "software" fornito, al fine di erogare:

- manutenzione preventiva: attività volta a garantire, per l'intera durata del contratto, la piena e corretta funzionalità attraverso azioni preventive;
- manutenzione correttiva: attività volta al ripristino della piena e corretta funzionalità in caso di malfunzionamento.

Si precisa che per malfunzionamento si intende qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi:

- l'interruzione o la non completa disponibilità del funzionamento del "sistema di storage";
- ogni difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

Il servizio di manutenzione dovrà essere erogato dall'Impresa in modalità **H24x7 "on-site"** per l'intera durata del contratto nei tempi e nei modi descritti nel successivo Paragrafo 6.1.1., per i 36 (trentasei) mesi successivi alla data di approvazione del certificato di positiva verifica funzionale della fornitura.

In merito al "software" fornito ed installato nei "sistemi di storage", il servizio dovrà ricomprendere la risoluzione di qualsiasi malfunzionamento software, intendendosi come tale qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità delle funzionalità dell'apparato "storage".

La manutenzione per il software installato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà comprendere:

- aggiornamento e riparazione dei prodotti e della relativa documentazione, laddove le riparazioni devono poter essere applicate anche nella forma di "support package", ovvero pacchetti di correzioni volti a ridurre l'impiego necessario ad implementare singole correzioni;
- aggiornamento a nuove "release" e versioni successive dei "componenti software" che si rendono disponibili, corredati dalla relativa documentazione, laddove l'Amministrazione avrà la facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le versioni precedentemente installate;

- garantire l'aggiornamento del "firmware e/o funzionalità macchina" rilasciato dalla casa produttrice.

L'Impresa non potrà effettuare alcun accesso da remoto, in particolare per il "problem determination" ed il "problem solving", e, pertanto, la medesima dovrà assicurare la predisposizione di un "numero verde unico" per la segnalazione di "richiesta d'intervento" con conseguente assistenza tecnica "on-site".

### **6.1.1 - Livelli di servizio manutenzione**

| Tipologia malfunzionamento | Frequenza esecuzione       | Livello di servizio  | Penale   |
|----------------------------|----------------------------|--|--|
| Guasto Bloccante           | Trimestrale (4 volte anno) | TR1A entro 4 ore solari nel 95,0 % dei casi<br>TR1B entro 8 ore solari nel 5,0 % dei   | Sarà corrisposta una penale pari al 0,3 ‰ del massimale contrattuale relativo al servizio di |
| Guasto Non Bloccante       | Trimestrale (4 volte anno) | TR2A entro 16 ore solari nel 95,0 % dei casi<br>TR2B entro 24 ore solari nel 5,0 % dei | Sarà corrisposta una penale pari al 0,3 ‰ del massimale contrattuale relativo al servizio di |

Dove:

- **Tempo di ripristino TR1A e TR1B:** tempi entro i quali l'Impresa dovrà provvedere all'intervento di manutenzione per riportare l' "hardware" e /o "software" alla piena funzionalità nei casi di gravità "1" - Guasto bloccante - in cui l'intero "hardware e/o software" è indisponibile agli utenti e/o gravemente degradato e/o è impossibile far funzionare le "operazioni di sistema" o le "applicazioni mission critical";
- **Tempo di ripristino TR2A e TR2B:** tempi entro i quali l'Impresa dovrà provvedere all'intervento di manutenzione per riportare l' "hardware e /o software" alla piena funzionalità nei casi di gravità "2" - Guasto non bloccante - funzioni non critiche dell' "hardware" e/o del "software" sono indisponibili agli utenti e/o gravemente degradate, oppure funzioni critiche sono lievemente degradate e/o il sistema è pienamente operativo, ma si riscontrano errori che non incidono sulla utilizzabilità;

- **Incidenza casi TR1A e TR1B:** incidenza degli interventi da chiudere entro i tempi indicati nel tempo di ripristino TR1A e TR1B;
- **Incidenza casi TR2A e TR2B:** incidenza degli interventi da chiudere entro i tempi indicati nel Tempo di ripristino TR1A e TR2B.

In particolare, “TR1A” indica il primo intervallo massimo richiesto tra il tempo di apertura del ticket e il tempo di termine dell’intervento di manutenzione riportato nel Rapporto di intervento (il tempo indicato include sia il tempo previsto per l’intervento presso l’Amministrazione, sia il tempo eventualmente necessario per la riparazione), mentre “TR1B” indica il secondo intervallo massimo richiesto tra il tempo di apertura del ticket e il tempo di termine dell’intervento di manutenzione riportato nel Rapporto di intervento.

A titolo esemplificativo, con “TR1A” ci si riferisce alle condizioni relative al 95% dei casi, mentre nei rimanenti 5% dei casi si applica il tempo “TR1B”.

Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” indicati termini al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.

## **6.2 - Servizio di “Help Desk”**

Le segnalazioni di malfunzionamenti saranno inoltrate telefonicamente all’Impresa con conseguente apertura di un ticket di “richiesta di intervento” e di assistenza in loco da parte del personale delle strutture di assistenza tecnica.

Il servizio consiste nel ripristino di eventuali malfunzionamenti che si potranno verificare sugli apparati forniti dall’Impresa, riconducibili al normale utilizzo degli stessi.

A tal fine, l’Impresa dovrà previamente comunicare all’Amministrazione il giorno e l’ora del previsto intervento e, successivamente, dovrà:

- effettuare in loco la diagnosi definitiva del guasto;
- sostituire i componenti e/o le parti difettose degli apparati;
- effettuare il test per la verifica dell’avvenuto ripristino e del buon funzionamento.

Si precisa che la diagnosi del malfunzionamento dovrà essere completa ed estesa a tutte le componenti, comprese quelle che interagiscono con quelle fornite.

Nel caso in cui la causa di malfunzionamento venga individuata su componenti/apparati non comprese nel servizio di manutenzione, l’Impresa dovrà comunque comunicarlo all’Amministrazione, fornendo eventuali dati tecnici (log, report, etc.) e riportando l’identificativo del componente/apparato oggetto di segnalazione.

La sostituzione di interi apparati è ammessa, pur restando comunque subordinata all'autorizzazione scritta dell'Amministrazione, solo quando lo impongono circostanze quali:

- la natura stessa “non riparabile” dell'apparato. Solo in questo caso la sostituzione è da intendersi a titolo definitivo;
- l'impossibilità di assicurare in altro modo il tempestivo ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura. In questo caso la sostituzione ha carattere esclusivamente temporaneo.

La sostituzione definitiva deve essere effettuata con apparati del medesimo tipo, nuovi di fabbrica o ricondizionati purché garantiti come nuovi e con funzionalità equivalenti o superiori rispetto a quello guasto a condizione dell'utilizzo degli stessi materiali di consumo.

In tal caso, l'impresa dovrà comunicare all'Amministrazione il modello e la matricola del nuovo apparato e, contestualmente, dovrà farsi firmare un documento che autorizzi la fuoriuscita dalla sede dell'apparecchiatura guasta.

Il servizio deve comprendere l'opzione di “Hard Disk Drive Retention (HDDR)”, al fine di garantire il controllo completo sui dati riservati, consentendo di mantenere le unità disco sostituite a seguito di un intervento presso l'Amministrazione.

Qualora la sostituzione sia di tipo temporaneo, il ripristino e la reinstallazione dell'apparato originario dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 15 (quindici) giorni.

Nel caso in cui si presenti la necessità di rimozione e/o sostituzione di parti dell'apparato, queste dovranno essere rimosse, sostituite, ritirate e riconsegnate a cura e a spese dell'Impresa.

Si precisa che, nel caso in cui l'intervento di manutenzione comporti la distruzione dell'ambiente software (tipicamente per rimpiazzo di supporti quali “hard disk” o altri supporti di memorizzazione), l'Impresa dovrà anche provvedere al ripristino degli “ambienti software” in modo da ripristinare la piena funzionalità dell'apparato.

Contestualmente all'avvenuta risoluzione del malfunzionamento, l'Impresa dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto la “chiusura malfunzionamento” con la conseguente chiusura della richiesta d'intervento, riportando i dati che identificano il momento di avvenuto ripristino dell'apparato.

L'Impresa dovrà documentare tali circostanze attraverso appositi rapporti “Report” firmati e timbrati dal Direttore dell'Esecuzione dell'Amministrazione.

### **6.2.2 - Dimensionamento e Livelli di servizio**

Di seguito si riportano le caratteristiche del servizio necessarie per il corretto dimensionamento del suddetto servizio e i relativi livelli di servizio:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Tipologia del servizio            | Manutenzione hardware (correttiva/preventiva), comprensiva di manutenzione software installato e Servizio di Help Desk |
| Punto di accesso                  | Indirizzo email, Help Desk con numero verde  |
| Servizio aggiuntivo               | Servizio “Hard Disk Drive Retention (HDDR)”  |
| Orario di erogazione del servizio | dalle ore 00:00 alle ore 24:00 giorni feriali, sabato e domenica incluse le festività nazionali                        |
| Durata                            | 36 mesi successivi alla data di approvazione del certificato di positiva verifica funzionale                           |
| Modalità di intervento            | On-site  |

L’”Help-desk” potrà essere contattato sia telefonicamente che con posta elettronica (numero/i Verde gratuito/i per il chiamante ovvero numero/i telefonico/i di rete fissa).

L’Impresa dovrà garantire, per l’intera durata contrattuale, i seguenti livelli minimi di servizio:

1. Risposta entro 20” per il 95% delle chiamate ricevute;
2. Risposta entro 60” per il 5% delle chiamate ricevute.

Verrà misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore. In caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata.

3. Percentuale di chiamate perdute non superiore al 5%.

Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” indicati termini al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.

## **Articolo 7**

### **(Servizio di Formazione e Addestramento)**

#### **7.1 – Piano Formativo**

**L’Impresa, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari** decorrenti dalla data di “Kick-off meeting” di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.bis.1, dovrà produrre un documento denominato “**Piano formativo**”, che includa una pianificazione del numero delle giornate di formazione e addestramento, delle sessioni e degli argomenti didattici.

Tale “Piano formativo” sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso.

Nel caso in cui la valutazione del “Piano formativo” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano formativo” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.

Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.

## **7.2 - Servizio di formazione e addestramento**

L’Impresa, nell’ambito dei “sistemi di storage” offerti, deve erogare un servizio di formazione e addestramento rivolto al personale tecnico dell’Amministrazione.

Le attività di formazione e addestramento dovranno essere volte all’approfondimento dei seguenti aspetti al fine di rendere autonomo il personale dell’Amministrazione nell’utilizzo delle nuove tecnologie offerte dall’Impresa ed, in particolare, finalizzate a:

- utilizzo e gestione dei “prodotti storage” oggetto del presente contratto;
- utilizzo e gestione delle funzionalità del “software installato”;
- configurazione di replica della “soluzione di storage” offerta.

L’Impresa dovrà erogare detto servizio ricorrendo a personale specializzato sui “prodotti storage” offerti e fornendo, inoltre, documentazione didattica su “supporto digitale CD/DVD”.

Il completo e corretto espletamento delle sessioni di formazione, ad esclusione delle attività formative espletate in modalità “training on the job”, sarà certificato mediante apposita relazione sulla formazione svolta comprendente un questionario che indichi il livello di gradimento del corso da parte dei discenti, redatta a cura dell’Impresa di concerto con l’Amministrazione.

L’Impresa al termine di ogni sessione rilascerà ai partecipanti un attestato di partecipazione.

L’insufficiente e/o non adeguato gradimento da parte dei discenti, da verificarsi secondo le risultanze dei questionari predetti, sarà considerata alla stregua di una mancata erogazione della sessione formativa stessa.

I valori di soglia da raggiungere per considerarsi il corso in argomento esauriente e soddisfacente sono quelli riportati nella tabella degli indicatori di qualità di cui al successivo articolo 10, Paragrafo 10.6.

### **7.2.1 - Dimensionamento**

Di seguito si riportano le caratteristiche del servizio necessarie per il corretto dimensionamento:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Tipologia del servizio            | Formazione in aula;<br>Training on the job da erogarsi nell'ambito del servizio di supporto sistemistico.   |
| Orario di erogazione del servizio | Le sessioni dovranno essere concordate con l'Amministrazione secondo quanto stabilito nel "Piano formativo" nella seguente fascia oraria:<br>09:00 – 18:00 giorni feriali |
| Sede di erogazione                | Presso i locali dell'Amministrazione  |
| Massimale numero discenti         | 10  |
| Numero giornate                   | 5 gg/uu da richiedere a consumo   |

La mancata erogazione del servizio in parola e/o la non corretta erogazione del servizio nel rispetto delle modalità di cui sopra comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 10.

## **Articolo 8**

### **(Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.))**

Il servizio in esame è connesso alla fornitura delle apparecchiature e dovrà essere prestato gratuitamente dall'Impresa se espressamente richiesto dall'Amministrazione, anche per apparecchiature eccedenti il numero di quelle acquistate, purché non antecedenti alla data del 13 agosto 2005.

Inoltre, dalla "Data di accettazione del servizio di migrazione", l'Impresa dovrà provvedere al ritiro e allo smaltimento dei "sistemi storage" attuali, ad eccezione delle unità di memorizzazione che dovranno essere consegnate all'Amministrazione ad ultimazione della loro migrazione verso i nuovi sistemi oggetto della presente fornitura.

L'Impresa dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientale compatibile dei "RAEE professionali" secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs.vo 14 maggio 2014, n. 49 e dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Resta, peraltro, inteso che è estraneo all'oggetto del presente Contratto la fase prodromica della dismissione, che è a carico dell'Amministrazione (es.: "verbale di fuori uso" dell'U.T.E., ecc.).

Pertanto, le attività di ritiro e smaltimento avverranno solo a conclusione degli adempimenti di natura amministrativa, a cura dell'Amministrazione, citati precedentemente.

In merito alle attività di rimozione e dismissione dei beni mobili di proprietà dello Stato, si rimanda a quanto disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente nella Circolare n. 43 del 12 dicembre 2006 (riferimenti in materia di gestione di beni durevoli di valore non superiore a € 500,00 e procedure di ammortamento con relative aliquote annue), e nella Circolare n. 33 del 26 gennaio 2010 (Cessione dei beni mobili ai fini di: i) vendita; ii) cessione gratuita; iii) dismissione e smaltimento) e nella Circolare n. 4 del 26 gennaio 2010.

La prestazione del servizio in esame deve essere finalizzata esclusivamente al ritiro di RAEE per il loro trasporto e trattamento in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dalle predette vigenti disposizioni normative.

Ai sensi di legge, l'Impresa dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di dismissione dell'esistente, di cui al presente paragrafo, per apparecchiature in possesso dell'Amministrazione medesima.

## **Articolo 9**

### **(Servizio di monitoraggio e reportistica)**

L'Impresa, in relazione ai livelli di servizio erogati, dovrà prevedere un servizio di monitoraggio e fornire una reportistica trimestrale con le seguenti indicazioni:

- indicazione di data/ora di apertura del disservizio;
- segnalazione di ritorno;
- tempo di ripristino del servizio.

Nella suddetta relazione dovranno essere riportati tutti i guasti e malfunzionamenti che si sono verificati nel periodo.

Per ciascun guasto o malfunzionamento dovranno essere indicati:

- identificativo unico del "Trouble Ticket";
- l'identificativo dell'apparato e/o componente guasto;
- sede in cui si è verificato il guasto;
- data e ora dell'apertura del guasto e del ripristino del servizio;
- breve descrizione del guasto;
- la diagnosi e la procedura di ripristino individuata;
- i valori di riferimento del livello di servizio previsto per la manutenzione e assistenza dell'apparato oggetto del guasto o quello dichiarato nell'offerta tecnica dell'Impresa se migliorativo e il livello di servizio effettivamente erogato;



- data e orario di arrivo sul sito del componente da sostituire;
- data e orario di ripristino dell'eventuale nuovo componente;
- durata del disservizio (fino al completo ripristino delle funzionalità);
- personale tecnico che ha effettuato l'intervento di ripristino.

L'Impresa dovrà rendere disponibili all'Amministrazione in formato elettronico i risultati delle misure effettuate, attraverso "report" trimestrali, con la misurazione dei livelli di servizio.

Tali "report" dovranno essere trasmessi all'Amministrazione entro il giorno 20 (venti) successivo al trimestre di riferimento.

Oltre ai "report" quadrimestrali, potrà essere richiesto anche un analogo "report" mensile che non sarà preso come riferimento contrattuale per il calcolo delle penali, ma permetterà il controllo sull'andamento delle prestazioni per prevenire eventuali criticità.

L'Impresa dovrà corredare, ove richiesto, il "report" mensile dell'indicazione puntuale delle azioni intraprese o che intende intraprendere al fine di rimuovere le criticità rilevate.

Il mancato rispetto dei tempi indicati al presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.

## Articolo 10

### (Indicatori di qualità - Penalità - Termine essenziale)

#### **10.1 - Indicatori di qualità per scadenze contrattuali**

##### **RSCT – Rispetto di una scadenza contrattuale**

L'indicatore di qualità misura il rispetto di scadenze temporali derivanti dal presente atto contrattuale.

Nello specifico rientrano nella casistica in argomento tutte le tempistiche di seguito descritte:

- **Articolo 4.bis, Paragrafi da 4.bis.1 a 4.bis.4.2:** (Kick-off meeting – Consegna apparati e produzione dati identificativi degli stessi con eventuali componenti aggiuntivi, Installazione e configurazione degli apparati – Piano di collaudo – Piano di Migrazione – Rapporto fine Migrazione - Migrazione - Approntamento alla verifica funzionale di conformità).
- **Piano Formativo di cui all'articolo 7, Paragrafo 7.1.**
- **Mancata erogazione delle sessioni formative secondo quanto riportato nel Servizio di Formazione e Addestramento di cui all'articolo 7, Paragrafo 7.2.**

| Caratteristica             | Efficienza                            | Sottocaratteristica | Prestazioni temporali |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Aspetto da valutare</b> | Rispetto di una scadenza contrattuale |                     |                       |

|                                 |   |                                 |  |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Unità di misura</b>          | Giorni lavorativi   | <b>Fonte dati</b>               | Contratto Offerta tecnica dell'aggiudicatario<br>Documenti di pianificazione |
| <b>Periodo riferimento</b> di   | Trimestrale   | <b>Frequenza misurazione</b> di | Ad evento  |
| <b>Dati da rilevare</b>         | Per ciascuna scadenza vanno rilevati <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data prevista (data_prev)</li> <li>- Data effettiva (data_eff)</li> </ul>                             |                                 |  |
| <b>Regole campionamento</b> di  | Nessuna   |                                 |  |
| <b>Formula</b>                  | $RSCT = data\_eff - data\_prev$   |                                 |  |
| <b>Regole arrotondamento</b> di | Nessuna   |                                 |  |
| <b>Valore di soglia</b>         | $RSCT \leq 0$   |                                 |  |
| <b>Azioni contrattuali</b>      | Per ogni giorno lavorativo eccedenti il valore di soglia l'Amministrazione applicherà la penale "Slittamento di una scadenza contrattuale" pari all'0,3% dell'importo contrattuale. |                                 |  |
| <b>Eccezioni</b>                | Nessuna   |                                 |  |

### **10.2 - Supporto sistemistico**

Per ogni ora di ritardo rispetto al tempo massimo di **presa in carico** della richiesta (1 giorno lavorativo) di cui all'articolo 5, Paragrafo 5.1, Sottoparagrafo 5.1.2, sarà applicata una penale pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto del contratto.

Per ogni ora di ritardo rispetto al tempo massimo di **intervento** della richiesta (5 giorni solari) di cui all'articolo 5, Paragrafo 5.1, Sottoparagrafo 5.1.2, sarà applicata una penale pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto del contratto.

### **10.3 - Indicatori di qualità per personale inadeguato**

L'indicatore di qualità misura la quantità di risorse non rispondenti ai profili professionali richiesti.

Nello specifico rientrano nella casistica in argomento tutte le figure professionali qualificate impiegate nell'ambito dei servizi di cui ai seguenti articoli e Paragrafi:

- **Articolo 4.bis, Paragrafi 4.bis.3, 4.bis.4.2, articolo 5, Sottoparagrafo 5.1.2, articolo 6, Sottoparagrafo 6.1.1 e 6.2.2, e articolo 7, Sottoparagrafo 7.2.1:** (Installazione e configurazione - Migrazione - Supporto sistemistico – Manutenzione – Help Desk - Formazione e addestramento)

|                                 |   |                                 |                             |
|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Caratteristica</b>           | Efficienza  | <b>Sottocaratteristica</b>      | Utilizzazione delle Risorse |
| <b>Aspetto da valutare</b>      | Numero di risorse ritenute inadeguate dall'Amministrazione  |                                 |                             |
| <b>Unità di misura</b>          | Risorse inadeguate  | <b>Fonte dati</b>               | lettere verbali             |
| <b>Periodo di riferimento</b>   | Trimestre precedente la rilevazione   | <b>Frequenza di misurazione</b> | Trimestrale                 |
| <b>Dati da rilevare</b>         | Numero risorse rimosse per inadeguatezza su richiesta della Amministrazione ( <i>Nrisorse_inadeg</i> )  |                                 |                             |
| <b>Regole di campionamento</b>  | Nessuna   |                                 |                             |
| <b>Formula</b>                  | $PFI = Nrisorse\_inadeg$  |                                 |                             |
| <b>Regole di arrotondamento</b> | Nessuna   |                                 |                             |
| <b>Valore di soglia</b>         | PFI = 0   |                                 |                             |
| <b>Azioni contrattuali</b>      | il mancato rispetto del valore di soglia comporterà l'applicazione della penale " <b>Personale inadeguato</b> " pari all'1% dell'importo contrattuale per ogni risorsa inadeguata |                                 |                             |
| <b>Eccezioni</b>                | Nessuna   |                                 |                             |

#### 10.4 – Servizi di manutenzione

Di seguito si riportano i livelli di servizio e le relative penali per i servizi di manutenzione (correttiva/preventiva)

|  |                                    |                            |               |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b><u>Tipologia malfunzionamento</u></b> | <b>Frequenza esecuzione misure</b> | <b>Livello di servizio</b> | <b>Penale</b> |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------|

|                      |                              |   |   |
|----------------------|------------------------------|---|---|
| Guasto Bloccante     | Trimestrale (4 volte l'anno) | TR1A:<br>≤ 4 ore solari nel 95% dei casi<br>TR1B:<br>≤ 8 ore solari nel 5% dei casi   | Sarà corrisposta una penale pari al 3% del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione per ogni ora solare di ritardo |
| Guasto non Bloccante | Trimestrale (4 volte l'anno) | TR1A:<br>≤ 16 ore solari nel 95% dei casi<br>TR1B:<br>≤ 24 ore solari nel 5% dei casi | Sarà corrisposta una penale pari al 3% del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione per ogni ora solare di ritardo |

### **10.5 –Indicatori di qualità “Help Desk”**

#### **TRC - Tempo di risposta alle chiamate**

Di seguito si riportano i livelli di servizio relativamente al servizio di Help Desk.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Efficienza/Efficienza temporale  |
| Indicatore/Misura                   | Tempo di risposta alle chiamate – <b>TRC</b>   |
| Metodi e strumenti di misura        | Viene utilizzato il sistema automatico di gestione delle chiamate, in grado di raccogliere ed elaborare i dati elementari.<br>Per tutte le chiamate nel periodo di osservazione si misura il ritardo (differenza tra il tempo di arrivo della chiamata e il tempo di inizio della risposta). |
| Unità di misura                     | Durata   |
| Dati elementari da rilevare         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio della chiamata: data e orario di arrivo della chiamata (al minuto)</li> <li>• Termine dell'attesa: data e orario di inizio della risposta (al minuto)</li> </ul>   |
| Periodo di riferimento              | 3 mesi   |
| Frequenza esecuzione misure         | 4 volte l'anno   |
| Regole di campionamento             | Vanno considerate tutte le chiamate pervenute nel periodo di osservazione  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Formula di calcolo        | <p>Dati necessari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tempo di arrivo della chiamata (<math>T_a</math>), al secondo</li> <li>• tempo di inizio della risposta (<math>T_i</math>), al secondo</li> </ul> $TRC = T_i - T_a$ <p>Si calcola quindi la frequenza delle durate inferiori al valore normale</p> $FN_{TRC} = \frac{\text{Numero TRC inf valore soglia}}{\text{Numero\_chiamate}}$ <p>e la frequenza delle durate superiori al valore limite</p> $FL_{TRC} = \frac{\text{Numero TRC sup valore limite}}{\text{Numero\_chiamate}}$ |
| Regole di arrotondamento  | <p>Le frequenze vanno arrotondate alla frazione di punto percentuale sulla base del primo decimale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al punto % per difetto se la parte decimale è <math>\leq 0,5</math>;</li> <li>- al punto % per eccesso se la parte decimale è <math>&gt; 0,5</math>.</li> </ul>  |
| Obiettivi (valori soglia) | <p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>TRC \leq</math> valore normale con <math>FN_{TRC} \geq</math> frequenza normale</li> <li>• <math>TRC \leq</math> valore limite con <math>FN_{TRC} = 100\%</math>.</li> </ul> <p>Valori soglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valore normale: 20 secondi</li> <li>• frequenza normale: 95%</li> <li>• valore limite: 60 secondi</li> </ul>   |
| Azioni contrattuali       | <p>Corrispettivo del servizio relativo al periodo di osservazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per ogni punto percentuale di <math>FN_{TRC}</math> inferiore al valore normale si applica una penale di importo pari a 0,3 ‰ del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione.</li> <li>• Per ogni punto percentuale di <math>FN_{TRC}</math> inferiore al 100% si applica una penale aggiuntiva pari a 1 ‰ del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione.</li> </ul>                            |
| Eccezioni                 | Nessuna   |

### 10.6 – Indicatore di qualità relativo al mancato soddisfacimento utenti

Di seguito gli indicatori di qualità rispetto al grado di soddisfazione degli utenti delle sessioni formative di cui al precedente articolo 7, Paragrafo 7.2, penultimo comma.

|                                 |  |                                 |                               |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Caratteristica</b>           | Gradimento/efficacia   | <b>Sottocaratteristica</b>      | nessuna                       |
| <b>Aspetto da valutare</b>      | Gradimento/efficacia della sessione di Formazione.   |                                 |                               |
| <b>Unità di misura</b>          | medi   | <b>Fonte dati</b>               | questionario                  |
| <b>Periodo di riferimento</b>   | Una tantum   | <b>Frequenza di misurazione</b> | Una tantum/ per ogni sessione |
| <b>Dati da rilevare</b>         | Cinque livelli di valutazione (ottimo, buono, sufficiente, scarso, insufficiente) che trovano corrispondenza in altrettanti livelli numerici:<br>Ottimo=10 – Buono=8 – Sufficiente=6 – Scarso=4 – Insufficiente=2<br>- |                                 |                               |
| <b>Regole di campionamento</b>  | Nessuna  |                                 |                               |
| <b>Formula</b>                  | <i>FOR è la media aritmetica delle valutazioni espresse dai discenti.</i>  |                                 |                               |
| <b>Regole di arrotondamento</b> | Nessuna  |                                 |                               |
| <b>Valore di soglia</b>         | FOR >= 6   |                                 |                               |
| <b>Azioni contrattuali</b>      | Il mancato rispetto del valore di soglia comporterà la ripetizione della sessione formativa ovvero la mancata corresponsione dell'importo del corso formativo.   |                                 |                               |
| <b>Eccezioni</b>                | Nessuna  |                                 |                               |

### **10.7 – Servizio di reportistica**

I ritardi maturati nella produzione della documentazione di reportistica di cui al precedente articolo 9, comma 5, comporteranno l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

### **10.8 – Termine essenziale**

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di **15 (quindici) giorni**, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno dell'Impresa, nonché all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività **entro il termine ultimo di 30 (trenta) giorni**, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, **entro 30 (trenta) giorni solari** dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

#### **Articolo 11**

##### **(Scioperi e cause di forza maggiore)**

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati **entro 48 (quarantotto) ore** dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per **non oltre 30 (trenta) giorni**.

Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni,

L'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del Procedimento dà avviso all'ANAC.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l'adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l'ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, **entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni** dal suo ricevimento.

## **Articolo 12**

### **(Rifiuto e ripresentazione alla verifica funzionale)**

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'onere in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione all'uopo nominata pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica funzionale, l'Impresa potrà, alternativamente:

- riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;



- sottoporre - entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore considerato congruo dall'Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica funzionale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

### **Articolo 13**

#### **(Adempimenti antimafia e subappalto)**

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente, l'Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 14**

### **(Modifiche e varianti tecniche)**

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.

### **Articolo 15**

#### **(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)**

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo n. 50/2006, ha costituito una garanzia definitiva di € \_\_\_\_\_, pari al \_\_\_% dell'importo

contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016.

Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.

La garanzia dovrà essere corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell'articolo 2703 del Codice Civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Qualora l'ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: **“Garanzia definitiva per l’atto negoziale discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di apparati hardware, di cui nr. 1 “apparato storage”, nr. 2 “Switch Fiber channel”, nr. 50 “schede HBC Fibel Channel” per connettività dei server, nr. 4 “secondary riser per server HP DL 560 Gen 10”, nr. 60 “patch cord SAN FC 16 GB LC/LC – Multimode ISO/IEC 11801 – 2 mt”, nr. 10 “patch cord SAN FC**

16 GB LC/LC – Multimode ISO/IEC 11801 – 5 mt”, con correlati servizi di consegna, installazione, configurazione, migrazione, supporto sistemistico, formazione ed addestramento, nonché manutenzione per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, di cui al “Progetto 43.5.2 - Realizzazione del sistema informatico per il trattamento dei dati PNR (Passenger Name Recorder) per l’operatività della UIP (Unità Informativa Passeggeri) e della relativa infrastruttura tecnologica”, cofinanziato dall’UE nell’ambito del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 1 Police – Ob. Specifico 5 – Ob. Nazionale 2”.

Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## **Articolo 16**

### **(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)**

#### **16.1 - Fornitura “Apparati” e “Software” di base**

##### **Quanto ad €            IVA esclusa.**

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica funzionale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica funzionale positiva, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.

#### **16.2 - Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a giornata**

Quanto ad €            IVA esclusa per Servizi di migrazione (15 gg/uu)

Quanto ad €            IVA esclusa per Servizi di supporto sistemistico (40 gg/uu)

Quanto ad €            IVA esclusa per Servizi di formazione ed addestramento (5 gg/uu)

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, **da emettersi trimestralmente** successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

**16. 3 - Servizi di manutenzione (Preventiva/Correttiva) per i quali è prevista la rendicontazione a canone (36 mesi)**

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, **da emettersi trimestralmente** successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all'acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data

anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Le predette fatture, recanti obbligatoriamente il numero di **codice CIG 79796263B0** e il **Codice CUP F59G18000120007** dovrà essere intestata a: **MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale della Polizia Criminale**, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (**Tracciabilità dei flussi finanziari**), nonché dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con **codice IPA: 0CS8J4**.

La stessa dovrà, altresì, necessariamente riportare anche la seguente dicitura: **“Le spese relative alla presente fattura saranno liquidate nella misura di un 50% quale quota cofinanziamento UE e di un 50% quale quota di cofinanziamento nazionale, sulla base del tasso di cofinanziamento del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”**”.

Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore si provvederà tramite le risorse nazionali e comunitarie disponibili sul Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex L. 183/1987, subordinato all'esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici della Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali.

Si precisa, altresì che, il pagamento delle spese andrà a valere sulle risorse del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - ISF1 Police - Obiettivo Speciale 5 - Obiettivo Nazionale 2”, previo esito positivo dei controlli da parte dei competenti Uffici dell'Autorità Responsabile sulla procedura di gara e degli Organismi deputati al controllo di legittimità sulla procedura ed atti di gara, ivi compreso il rispetto dell'articolo 3 della Legge nr. 136/2010, secondo le seguenti modalità:

- a) Prefinanziamento pari al 60% del budget previsionale ammesso a finanziamento. Tale prefinanziamento verrà erogato mediante accredito a: Tesoreria Centrale dello Stato conto n° 23211, IBAN IT07E010000324350200023211, gestito mediante contabilità speciale n° 5969 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale;
- b) I^ tranches di finanziamento pari al 30% dell'importo del presente contratto, che sarà erogata a seguito dell'esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa;
- c) Saldo finale, pari al 10% dell'importo del contratto, al netto di eventuali rettifiche finanziarie applicate, che sarà corrisposto a seguito dell'invio da parte del Beneficiario dell'ultima



dichiarazione di spesa a seguito di esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria tecnica Amministrativa.

I pagamenti saranno subordinati all'accreditamento sul "Fondo di Rotazione" della quota comunitaria di risorse da parte della Commissione Europea, e, di conseguenza, né l'Autorità Responsabile né l'Amministrazione potranno essere ritenuti responsabili, quindi, degli eventuali ritardi nella liquidazione delle fatture, dipendenti da eventuali, temporanee indisponibilità delle risorse del "Fondo Sicurezza Interna 2014/2020" assegnate al "Progetto".

Ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n. 514/2014 *"La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici"*.

**CODICE CIG 79796263B0**

**CODICE CUP n. F59G18000120007**

CONTO CORRENTE DEDICATO:

GENERALITA' DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:

CODICE FISCALE AZIENDA:

#### **16.4 - Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne

immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L’Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Nell’eventualità in cui trattasi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le parti stipulato.

L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione stipulante.

Ove si ometta la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

#### **Articolo 17**

##### **(Vizi)**

L'Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all'offerta.

I beni dovranno essere garantiti dall'Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all'Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.

Pertanto, l'Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

#### **Articolo 18**

##### **(Clausola dell'Amministrazione più favorita)**

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

#### **Articolo 19**

##### **(Brevetti e diritti d'autore)**

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i

prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine “prodotti”, o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d’autore.

In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l’Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l’Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un’azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d’autore, l’Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all’Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d’autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all’Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
- se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l’importo pagato dall’Amministrazione per il loro acquisto.

L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l’Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
- modifiche effettuate dall’Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d’autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d’ autore.

## **Articolo 20**

**(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)**

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni). L'Impresa appaltatrice risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del D.L. 50/2016, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

#### **Articolo 21**

##### **(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)**

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal Decreto Legislativo 10/08/2018, nr. 101.

In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale dell'Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove l'Impresa intenda diffondere:

- a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- b) immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto,

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all' Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni

e Informatica, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

## **Articolo 22**

### **(Decadenza e diritti dell'assuntore)**

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

## **Articolo 23**

### **(Recesso dell'Amministrazione)**

Ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni (quindici) e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite,

i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

#### **Articolo 24**

##### **(Controversie contrattuali)**

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.

#### **Articolo 25**

##### **(Domicilio legale)**

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 26**

##### **(Oneri fiscali)**

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

#### **Articolo 27**

##### **(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)**

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.



Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 19 (Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.

L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 10 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 10, Paragrafo 10.8, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;
- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;
- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, ultimo comma;
- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.1, ultimo comma;
- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4.1, ultimo comma;
- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4.2, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.1.2, ultimo comma;
- articolo 6, Paragrafo 6.1.1, ultimo comma;
- articolo 6, Paragrafo 6.2.2, ultimo comma;
- articolo 7, Paragrafi 7.1 e 7.2.1, ultimo comma;
- articolo 9, comma 5.

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 10 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 10.8, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 11, comma 7;
- articolo 12, comma 4;
- articolo 13, ultimo comma;
- articolo 15, comma 16;

- articolo 16, Paragrafo 16.4;
- articolo 21, ultimo comma;
- articolo 28, primo comma;
- articolo 30, comma 2.

Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 27, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

#### **Articolo 28**

##### **(Cessione del credito)**

E' esclusa la possibilità di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dal presente contratto, a pena di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 29**

##### **(Salvaguardia dell'obsolescenza)**

E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all' 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.

#### **Articolo 30**

##### **(Risoluzione in caso di condanna penale)**

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente

le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

### **Articolo 31**

#### **(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)**

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

Si allega il D.U.V.R.I statico (Allegato 1).

### **Articolo 32**

#### **(Patto di integrità)**

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito "Patto di integrità" (Allegato 2), predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.

### **Articolo 33**

#### **(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno)**

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall'unito "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" (Allegato 3), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16/4/2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni

pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

#### **Articolo 34**

##### **(Spese inerenti al contratto)**

L'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni: a) articolo 62 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;

b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);

d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:

a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;

b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;

c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;

d) richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall'Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F23 dell'Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all'imposta di registro e l'imposta di bollo.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

### **Articolo 35**

#### **(Prevalenza delle clausole contrattuali)**

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 49 pagine scritte per intero e parte della presente, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono, con firma acquisita digitalmente a norma di legge.

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- Articolo 4 – Validità contrattuale;
- Articolo 4.bis – “Kick off meeting”, consegna, installazione e configurazione apparati; migrazione - piano di collaudo - approntamento alla verifica funzionale di conformità – verifica funzionale di conformità;
- Articolo 5 – Servizi di “Supporto Sistemistico”;
- Articolo 6 – Servizio di Manutenzione e help desk; livelli di servizio;
- Articolo 7 – Servizio di Formazione e addestramento;
- Articolo 9 – Servizio di monitoraggio e reportistica;
- Articolo 10 – Indicatori di qualità, penalità e termine essenziale;
- Articolo 11 - Scioperi e cause di forza maggiore;
- Articolo 12 – Rifiuto e ripresentazione alla verifica funzionale finale di conformità;
- Articolo 13 – Adempimenti antimafia e subappalto;
- Articolo 14 – Modifiche e varianti tecniche;
- Articolo 15 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto;
- Articolo 16 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari;
- Articolo 17 – Vizi;
- Articolo 18 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- Articolo 19 – Brevetti e diritti d' autore;
- Articolo 20 - Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- Articolo 21 - Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza;
- Articolo 22 – Decadenza e diritti dell'assuntore;
- Articolo 23 - Recesso dell'Amministrazione;
- Articolo 27 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
- Articolo 28 - Cessione del credito;
- Articolo 29 – Salvaguardia dell'obsolescenza;
- Articolo 30 - Risoluzione in caso di condanna penale.